

REGOLAMENTO PER IL V CONGRESSO NAZIONALE DEL MOVIMENTO SOCIALE FIAMMA TRICOLORE

Capo I

CONVOCAZIONE DEL CONGRESSO

Art. 1

Il Congresso Nazionale è convocato a Roma per le ore 9,00 di sabato 5 dicembre 2009; i lavori proseguiranno domenica 6 dicembre 2009 e si concluderanno alle ore 16,00.

Il Congresso Nazionale analizza discute e delibera, sulla base delle “Mozioni” presentate e collegate ciascuna a una candidatura a Segretario Nazionale, in merito all’indirizzo politico, programmatico e organizzativo del Movimento Sociale Fiamma Tricolore. Le “Mozioni” e la relativa candidatura a Segretario Nazionale devono pervenire alla Segreteria Generale del Congresso, c/o Circonvallazione Clodia n. 145/a in Roma, entro le ore 12,00 di sabato 24 ottobre 2009. Le “Mozioni” debbono essere sottoscritte in originale da almeno 40 (quaranta) componenti in carica del Comitato Centrale, individuati in base all’art. 32 dello Statuto, regolarmente tesserati per l’anno 2009. Ciascuno dei predetti componenti del Comitato Centrale può sottoscrivere una sola “Mozione”; le “Mozioni” saranno pubblicate sul sito internet del Movimento “www.fiammatricolore.com”.

Il Congresso Nazionale analizza discute e delibera, sulla base delle “Mozioni” presentate, le eventuali proposte di modifica e integrazione allo Statuto. Il Congresso Nazionale elegge il Segretario Nazionale e gli altri organi centrali del Movimento che lo Statuto attribuisce alla sua competenza. Tempi e modalità di svolgimento del Congresso Nazionale sono stabiliti dalla Segreteria Generale del Congresso e comunicati ufficialmente sul sito internet del Movimento “www.fiammatricolore.com”.

Art. 2

Partecipano al Congresso Nazionale con diritto di voto e di parola i soggetti di cui all’art 40 dello Statuto di seguito chiamati indistintamente “delegati” o “congressisti” e, in ogni caso:

- 1) i Delegati eletti dalle Federazioni;
- 2) i Segretari Federali eletti;
- 3) i Coordinatori Regionali;
- 4) i Coordinatori Nazionali per le Comunità Italiane all’Estero;
- 5) i Responsabili degli otto collegi elettorali per l’elezione dei parlamentari rappresentanti degli italiani all’estero;
- 6) i Componenti del Comitato Centrale;
- 7) i Componenti della Commissione Centrale di Disciplina;
- 8) i Componenti del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti;
- 9) le Componenti nazionali del Coordinamento Femminile (1 nazionale e 3 vice);
- 10) il Segretario Nazionale;
- 11) i Cooptati (in qualità di delegati a pieno titolo iscritti al MSFT) dal Segretario Nazionale, come da facoltà allo stesso spettante ai sensi dell’articolo 40 dello Statuto; i cooptati possono essere in numero totale non eccedente il 25% dei delegati (percentuale conteggiata sul totale dei delegati eletti e aventi diritto);
- 12) I Componenti della giunta onoraria di Presidenza nazionale;
- 13) le Medaglie d’oro al valor militare o civile e personalità iscritte al Movimento.
- 14) altri eventuali soggetti ai sensi dell’articolo 40 dello Statuto.

Capo II

PREPARAZIONE DEL CONGRESSO

Art. 3

La preparazione del Congresso Nazionale si svolge attraverso i Congressi delle singole Federazioni, che si terranno fra il 25 ottobre e il 15 novembre 2009. Questi hanno il compito di:

- eleggere i delegati al Congresso Nazionale;

- discutere le Mozioni pervenute di cui all'art. 1 del presente Regolamento e formulare eventuali proposte d'integrazione e di modifica.

Inoltre, i Congressi delle Federazioni procederanno all'elezione del Segretario Provinciale e della relativa Commissione d'accettazione e vigilanza, come disciplinato dal "Regolamento per i Congressi Federali".

Art. 4

Posto che in base in particolare agli artt. 4 e 8 del vigente Statuto hanno diritto:

- a) di voto attivo gli Iscritti Militanti con anzianità minima di iscrizione di 6 mesi, rispetto alla data di chiusura del tesseramento ai fini congressuali (poiché questa è fissata al 30 settembre 2009, hanno diritto di voto attivo tutti i Militanti che si sono iscritti entro il 31 marzo 2009);
- b) di voto attivo e passivo gli Iscritti Militanti con anzianità minima di iscrizione di 12 mesi rispetto alla data di chiusura del tesseramento ai fini congressuali (poiché questa è fissata al 30 settembre 2009, hanno diritto di voto attivo e passivo tutti coloro che si sono iscritti entro il 30 settembre 2008).

Il numero dei delegati al Congresso Nazionale da eleggere, anche considerando la più diffusa rappresentanza locale e il contributo in termini di militanza e di risultato elettorale delle Federazioni provinciali, è determinato come segue:

- a) **2** delegati, compreso il Segretario Provinciale, per le Federazioni che hanno da 20 a 50 iscritti (1 Segretario + 1 delegato);
- b) **1** delegato ulteriore ogni 50 iscritti alle Federazioni che superano i 50 iscritti;
- c) **1** delegato ulteriore per le Federazioni provinciali che hanno conseguito un risultato elettorale, su base provinciale, alle elezioni europee 2009 per la lista "Fiamma Tricolore Destra Sociale" superiore alla media nazionale (0,8%), ovvero **3** delegati ulteriori per le Federazioni provinciali che hanno conseguito un risultato elettorale, sempre su base provinciale, alle elezioni europee 2009 per la lista "Fiamma Tricolore Destra Sociale" superiore all'1%;
- d) **1** delegato ulteriore alle Federazioni che hanno presentato le liste MSFT e/o "Fiamma Tricolore Destra Sociale" e/o logo ufficiale del MSFT in simbolo composito con altri Partiti, alle ultime elezioni provinciali o comunali in Comuni di oltre 5.000 abitanti;

Il Segretario Nazionale ha facoltà di nominare delegati nelle Federazioni non costituite nei numeri previsti ai sensi dell'articolo 40 dello Statuto, che rientrano nelle fattispecie di cui ai paragrafi c) e d).

La sostituzione dei delegati eletti nei Congressi Federali è possibile a condizione che sia avvenuta la verbalizzazione dei nomi dei primi tre non eletti e che questi abbiano ovviamente pieno titolo.

Qualora il Segretario Federale sia già delegato di diritto per altre cariche ricoperte, la Federazione eleggerà un ulteriore delegato.

CAPO III

SVOLGIMENTO DEL CONGRESSO

Sezione I – Uffici del Congresso

Art. 5

Il Congresso si articola nei seguenti Uffici:

- Segreteria Generale
- Ufficio di Presidenza
- Questori
- Commissione per la verifica poteri
- Commissione per lo scrutinio
- Commissione per l'organizzazione e lo statuto

La Segreteria Generale (eletta nel C.C. del 13 settembre 2009) elegge, a maggioranza assoluta in prima convocazione, a maggioranza semplice qualsiasi sia il numero dei partecipanti in seconda convocazione,

“l’Ufficio di Presidenza”, la “Commissione per l’Organizzazione e lo Statuto” e la “Commissione Verifica Poteri”.

Sono eletti, su proposta della citata Segreteria Generale, dal Congresso Nazionale all’apertura dei lavori, con distinte votazioni per alzata di mano o, se necessario, per appello nominale o a scrutinio segreto, a giudizio dell’Ufficio di Presidenza, i Questori e la Commissione per lo Scrutinio.

Art. 6

La Segreteria Generale, composta da venticinque membri eletti dal Comitato Centrale all’atto in cui viene indetto il Congresso, nel corso della sua prima riunione provvede a eleggere tra i suoi componenti il Presidente; designa, nel suo seno, i delegati a presiedere i Congressi delle Federazioni ed eccezionalmente delega tale compito a un membro del C.C..

La Segreteria Generale ha il compito di curare la preparazione del Congresso Nazionale assicurando la regolarità della convocazione e dello svolgimento dei Congressi Federali, verificando che gli iscritti di ciascuna Federazione siano in regola con il tesseramento che, ai fini congressuali, si intende chiuso al 30 settembre 2009. Inoltre, dirama, d’intesa con il Segretario Nazionale, gli inviti esterni per la seduta inaugurale del Congresso; verifica e valida i verbali dei Congressi Federali e delle sedute del Congresso Nazionale, di cui redige gli atti ufficiali, curandone l’inoltro entro sette giorni alla Segreteria Nazionale del Movimento; partecipa con almeno un suo componente ai lavori delle Commissioni e assolve tutte le altre funzioni necessarie per il regolare svolgimento del Congresso.

Art. 7

L’Ufficio di Presidenza è composto da un Presidente e da un minimo di 10 a un massimo di 18 componenti, eletti dalla Segreteria Generale. I componenti dell’Ufficio presiedono a turno i lavori del Congresso e ne proclamano le decisioni. Sono responsabili del regolare svolgimento dei lavori.

Art. 8

I Questori, designati tra i delegati al Congresso, da un minimo di 15 a un massimo di 30, mantengono l’ordine dei lavori e assolvono tutte le mansioni loro affidate dall’Ufficio di Presidenza.

Art. 9

La Commissione per la Verifica Poteri è composta da 5 membri, tra i quali essa provvede a designare il Presidente e il Segretario eletti dalla Segreteria Generale. Svolge le funzioni di cui al successivo art. 12.

Art. 10

La Commissione per lo Scrutinio è formata da 5 membri, fra i quali essa provvede a designare il Presidente e il Segretario. Ha il compito di controllare tutte le operazioni di voto che hanno luogo nel corso del Congresso, con le modalità specificate nei successivi articoli.

Art. 11

La Commissione per l’Organizzazione e lo Statuto è composta da 5 membri, tra i quali provvede a designare il Presidente e il Segretario eletti dalla Segreteria Generale. Redige, d’intesa con la Segreteria Generale, un testo coordinato da sottoporre, con una relazione illustrativa, all’approvazione del Congresso. Esamina le eventuali proposte di emendamento allo Statuto: dette proposte, supportate da almeno 20 firme di delegati, devono essere presentate alla Commissione entro le ore 12,00 del mercoledì antecedente l’inizio del Congresso Nazionale, oppure possono essere presentate entro le ore 18,00 del primo giorno di svolgimento del Congresso Nazionale (sabato), ma in questo caso devono essere supportate da almeno il 20% delle firme dei delegati e dette firme devono essere apposte alla presenza della Commissione stessa.

Sezione II – Verifica poteri

Art.12

Subito dopo l’apertura dei lavori del Congresso Nazionale, la Segreteria Generale trasmette alla Commissione per la verifica poteri i dati relativi agli iscritti di ciascuna Federazione regolarmente

tesserati al momento del Congresso Federale, i verbali delle votazioni e l'elenco dei delegati eletti, nonché gli eventuali reclami e le relative decisioni adottate sugli stessi in sede locale.

La Commissione decide in via definitiva su eventuali reclami e controlla la regolarità delle procedure elettorali. La Commissione verifica e provvede poi a riconsegnare gli atti già visionati, con lettera (firmata dal Presidente della Commissione e da almeno la metà dei componenti la medesima) di conferma della regolarità degli stessi alla Segreteria Generale (che ha in custodia tutta la documentazione).

Sezione III – Lavori del Congresso

Art. 13

All'apertura dei lavori assume la presidenza il Presidente della Segreteria Generale, che dichiara aperto il Congresso Nazionale e indice le votazioni per la formazione degli Uffici, di cui è prevista l'elezione. Costituiti gli Uffici, il Presidente dà lettura delle Mozioni regolarmente pervenute alla Segreteria Generale del Congresso e apre la discussione generale.

Art. 14

Il calendario dei lavori è stabilito dalla Segreteria Generale, la quale fissa i tempi assegnati per gli interventi. Il firmatario di ciascuna Mozione, nel caso vi siano più mozioni e più candidati alla Segreteria Nazionale, può indicare i delegati autorizzati a intervenire per conto della stessa.

I congressisti che intendano prendere la parola su argomenti generali, per ovvie ragioni organizzative, debbono farne richiesta scritta alla Presidenza, entro le ore 12,00 del giovedì precedente il primo giorno di svolgimento del Congresso, oppure entro le due ore che precedono l'inizio ufficiale dei lavori congressuali. L'Ufficio di Presidenza stabilisce l'ordine degli interventi, ne fissa i tempi, richiama all'ordine gli oratori che non vi si attengano o che si allontanino dalla tematica in discussione e può togliere loro la parola.

Art. 15

Per l'elezione degli Organi previsti dallo Statuto vigente si procede secondo le modalità appresso indicate:

- il Segretario Nazionale può essere eletto per acclamazione o per appello nominale o a scrutinio segreto, qualora ne faccia richiesta almeno il 33% dei congressisti;
- l'elezione dei componenti del Comitato Centrale avverrà secondo quanto stabilito nel seguente art. 16 del presente Regolamento.

Art. 16

Il primo firmatario di ogni Mozione candidato a Segretario Nazionale, di cui all'art. 1 del presente Regolamento o un suo delegato, deve presentare, entro le ore ventiquattro del primo giorno di svolgimento del Congresso, la lista dei nominativi per la carica di componente del Comitato Centrale collegati alla Mozione stessa (in ragione del 70 % di nominativi bloccati e del 30 % di nominativi da eleggere con l'indicazione di un'unica preferenza). A ciascuna di tali Mozioni può essere collegata una sola lista; non sono ammesse liste prive di tale collegamento. Il numero dei candidati non può essere superiore a quello dei componenti del Comitato Centrale da eleggere.

I candidati al Comitato Centrale devono sottoscrivere le accettazioni di candidatura (che vanno depositate contestualmente al deposito della lista stessa a cui sono collegate); non sono ammesse candidature in più liste, ma contemporaneamente sia nella parte bloccata sia in quella libera di una medesima lista.

La votazione avverrà segnando con una barra o una croce la lista bloccata prescelta e indicando una preferenza individuale, scelta fra i nominativi delle liste libere. Verranno proclamati eletti i candidati al Comitato Centrale appartenenti alla lista bloccata (70 % dei nominativi) che ha riportato la maggioranza dei voti, oltre ai candidati che avranno riportato più voti individuali di preferenza, scelti fra quelli inseriti nelle liste libere presentate (30 % di nominativi); a parità di voti, prevale l'anzianità di iscrizione al Movimento.

REGOLAMENTO PER I CONGRESSI FEDERALI

Art. 1

I Congressi indetti nelle singole Federazioni, in vista della convocazione del Congresso Nazionale, sono tenuti nelle date stabilite dalla Segreteria Generale.

Essi procedono, oltre che alla designazione dei delegati, come previsto all'art. 4 del Regolamento per il V Congresso Nazionale, all'elezione del Segretario della Federazione e della relativa Commissione di accettazione e vigilanza, composta da tre o a cinque membri fra i quali un Presidente. Discutono le Mozioni presentate alla Segreteria Generale per il Congresso Nazionale attenendosi a tutto quanto previsto all'art. 3 del Regolamento per il V Congresso Nazionale.

Art. 2

Hanno diritto di partecipare al Congresso, con diritto di parola e di voto attivo e passivo, gli iscritti della rispettiva Federazione in regola con il tesseramento come da art. 6 del Regolamento del Congresso Nazionale (al 30 settembre 2009). Hanno facoltà di intervenire ad ogni Congresso, con diritto di parola, i componenti della Segreteria Generale del Congresso e quelli del Comitato Centrale.

Art. 3

Al fine di rendere più celeri le necessarie operazioni congressuali viene trasmesso, in allegato al presente Regolamento, l'elenco degli iscritti alla Federazione riportante il numero di tessera relativo a quanti sono in regola con quanto stabilito dagli artt. 4 e 6 del regolamento del Congresso nazionale in merito ai diritti di elettorato attivo e passivo. Tale elenco deve essere reso pubblico nel luogo di svolgimento del Congresso il giorno dell'effettuazione del medesimo e va poi allegato al verbale che deve essere compilato in ogni sua parte.

Art. 4

I Congressi delle Federazioni si svolgono nei giorni concordati da ciascun Coordinatore regionale con la Segreteria Generale del Congresso, in modo che quest'ultima possa garantire la presenza di almeno un suo rappresentante. Della convocazione, con l'indicazione del giorno, ora e luogo di svolgimento del menzionato Congresso, è data comunicazione a tutti gli aventi diritto almeno 7 giorni prima della data fissata a cura del Segretario o Commissario Federale, con la pubblicazione sul sito internet "www.fiammatricolore.com" e mediante avviso scritto esposto nella sede della Federazione e/o nei locali delle Sezioni territoriali, ove esistenti, ed eventualmente in aggiunta sui giornali locali. La comunicazione relativa alla data di indizione, per la pubblicazione su detto sito internet, va inoltrata alla Segreteria Generale del Congresso entro 15 giorni dalla data di svolgimento del Congresso stesso.

Art. 5

Il Congresso è validamente costituito in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aventi diritto a parteciparvi i quali, in tal caso, sottoscrivono l'elenco dei tesserati aventi diritto e vi appongono l'ora. La seconda convocazione, un'ora dopo la prima, è valida qualsiasi sia il numero dei presenti. Non sono ammessi al voto coloro che non sono in regola con quanto stabilito dagli 4 e 6 del regolamento del Congresso Nazionale in merito ai diritti di elettorato attivo e passivo.

Art. 6

Il Congresso Federale è presieduto da un delegato nominato dalla Segreteria Generale del Congresso tra i suoi componenti, o tra i componenti del Comitato Centrale uscente, che verifica e certifica la regolarità delle operazioni. Il Presidente, constatata la validità della riunione, in prima o in seconda convocazione, dichiara aperto il Congresso che procede all'elezione dell'Ufficio di Presidenza, composto, oltre che dal medesimo già indicato dalla Segreteria Generale, da un Vicepresidente, da un Segretario e da due scrutatori. L'Ufficio cura il regolare svolgimento del Congresso e delle operazioni di voto. Il Congresso, inoltre, procede subito dopo all'elezione della Commissione per la verifica poteri, composta da tre membri, con il compito di controllare la regolarità della partecipazione al Congresso. In caso di eventuali contestazioni la Commissione verifica poteri e l'Ufficio di Presidenza discutono delle stesse e, nel caso di disaccordo sulla soluzione da adottare, compete al Presidente del Congresso la decisione finale.

Esaurite le formalità di cui sopra, l'Ufficio di Presidenza, illustrate le Mozioni nazionali, dichiara aperta la discussione sulle stesse. Possono intervenire nel dibattito congressuale tutti i partecipanti, regolarmente iscritti o eventuali ospiti, a discrezione dell'Ufficio di Presidenza, il quale regola l'ordine degli interventi e i tempi necessari a ciascun oratore. L'Ufficio di Presidenza può richiamare all'ordine e togliere la parola quando i tempi vengano superati o ci si allontani dalla tematica in discussione.

Art. 7

Nel corso della discussione possono essere presentate, sottoscritte da un numero non inferiore al 33% dei partecipanti al Congresso, così come determinati dall'appello nominale, proposte di modifica o integrazione alle Mozioni.

Art. 8

Terminata la discussione generale, si procede alle operazioni elettorali, che si svolgeranno con il seguente ordine. L'Ufficio di Presidenza provvederà alla raccolta delle candidature per la designazione dei delegati al Congresso Nazionale e per l'elezione del Segretario Federale. Le elezioni avverranno per alzata di mano o, se necessario qualora lo richieda un terzo dei partecipanti, per appello nominale oppure a scrutinio segreto. Risulterà eletto Segretario Provinciale il candidato che avrà riscosso il maggior numero di voti. Saranno eletti delegati al Congresso Nazionale i candidati più votati.

Le operazioni elettorali verranno ultimate procedendo alla votazione della Commissione di accettazione e vigilanza.

Art. 9

Delle operazioni di voto e di scrutinio viene compilato un verbale in duplice copia (uno da conservare agli atti della Federazione e uno da rimettere alla Segreteria Generale del Congresso per gli atti della Segreteria stessa), sottoscritto dai componenti dell'Ufficio di Presidenza e attestante la regolarità di tutte le operazioni.

A cura dell'Ufficio di Presidenza, una copia del verbale sarà trasmessa entro le successive ventiquattro ore alla Segreteria Generale del Congresso; la seconda copia viene resa pubblica a cura del Segretario Provinciale e viene conservata negli atti della Federazione.

Eventuali reclami contro i risultati delle votazioni devono essere presentati, entro le ventiquattro ore successive, alla Segreteria Generale del Congresso. Su di essi decide una Commissione composta da cinque componenti della Segreteria medesima.